Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Commento a Tribunale di Pistoia, sentenza n. 602/2011 - 8.6.2011 - Pres. L. Costantini

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia

A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre

L'imputazione e la condanna

Con sentenza resa in esito a giudizio di patteggiamento della pena (art. 444 c.p.p.) il Tribunale collegiale di Pistoia applicava la pena concordata agli imputati per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 Legge 201/2010) e truffa (art. 640 c.p.).
Gli imputati - una donna ungherese e due uomini italiani – era sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere con l'accusa di associazione per delinquere.
Venivano infatti tratti a giudizio perché, "con il ruolo di promotori, costruttori ed organizzatori, si associavano tra di loro e con altre persone allo stato in fase di identificazione e per le quali si procede separatamente, al fine di commettere più reati previsti dall'art. 4 della Legge 201 del 2010 (entrata in vigore dal 5 dicembre 2010) nonché di più reati di truffa previsti e puniti dall'art. 640 codice penale. Ponevano così in essere una struttura associativa elementare, ma idonea a perseguire ed attuare il programma criminoso: i due (omissis) assieme alla (omissis) organizzavano a davano vita ad un'organizzazione dedita all'introduzione e vendita sul territorio nazionale, in violazione alla L. 201/2010, di cani di provenienza estera (Ungheria) procurando per loro stessi profitti economici di rilievo riconducibili a più di cento vendite degli stessi animali; animali che venivano attribuiti ad allevamenti ovvero fattrici nazionali e asseritamente riconducibili agli imputati ovvero in regola con le vigenti normative medico-veterinarie ed infine esenti da patologie.".

I reati fine. Il traffico di animali ex art. 4 L. 201/2010

I reati perseguiti dal sodalizio erano quelli previsti dalla Legge 201/2010, ovvero il traffico di animali da compagnia. Nel provvedimento si legge infatti che gli imputati "al fine di trarne profitto reiteratamente, ovvero tramite attività organizzata, introducevano nel territorio nazionale, ovvero trasportavano e ricevevano, animali da compagnia e nello specifico cani, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie. I cuccioli in alcune occasioni venivano trasportati tramite l'utilizzo di autovetture nella disponibilità del sodalizio criminale ovvero di terzi soggetti".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Venivano individuati altresì gli specifici ruoli degli associati: la donna era incaricata di gestire le questioni informatiche, cioè la predisposizione degli annunci su internet, il mantenimento dei contatti con i connazionali in Ungheria, che procuravano i cuccioli; gli uomini gestivano a fase operativa dei contatti con gli acquirenti e la fase gestionale della negoziazione e vendita dei cani.

Come i più astuti truffatori, soprattutto di chi si illude di fare affari acquistando a buon prezzo un animale "di razza", nel corso delle trattative gli imputati assicuravano i potenziali acquirenti della provenienza e qualità degli cani, sia riguardo le certificazioni sanitarie, sia riguardo la nascita nel territorio italiano da fattrici nella disponibilità dei venditori.
Ovviamente tutto falso.
Gli accertamenti consentivano di accertare che i cuccioli provenivano dall'estero e il loro stato di salute non era quello dichiarato e attestato, tant'è che "la maggior parte degli animali successivamente morivano per patologie preesistenti o sopravvivevano con gravi patologie invalidanti".
La pervicacia con cui i reati venivano attuati era dimostrata anche dal fatto che gli imputati, nonostante le già compiute perquisizioni e sequestri, riattivavano le utenze in precedenza sequestrate, utilizzavano nuove utenze intestate a prestanome, mantenevano contatti telefonici con potenziali acquirenti e con i grossisti ungheresi, vendevano cani sotto sequestro, proseguivano con gli annunci sulla rete. Tutto questo naturalmente avveniva prima di essere ristretti in custodia cautelare.

Il reato di traffico illecito di animali da compagnia

La legge n. 201 del 4 novembre 2010 (denominata *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*), oltre a prevedere fattispecie amministrative (art. 5), ha modificato il codice penale prevedendo un innalzamento di pena con la reclusione da 3 mesi ad un anno e multa da 3 a 15.000 euro per i reati di uccisione e maltrattamento di animali (artt. 544 *bis* e *ter* c.p.).

Tuttavia, il provvedimento si impone all'attenzione soprattutto perché ha sancito la punibilità del fenomeno del traffico, a prescindere dalle condizioni di salute degli animali tali da incidere sul loro benessere e, dunque, anche quando sia da escludere che all'animale sia causata una lesione o cagionata la morte, quale conseguenza dei lunghi viaggi, delle modalità, delle condizioni soggettive dell'animale trasportato.

Il nuovo reato di *Traffico illecito di animali da compagnia* (art. 4 legge cit.) persegue chi introduce, trasporta, cede o riceve a scopo di lucro cani e gatti non identificati e privi di certificazioni sanitarie e/o passaporti. La pena stabilita per questo nuovo reato è quella della reclusione da 3 mesi a 1 anno e, cumulativamente, la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Si prevede anche un'aggravante se si tratta di cuccioli (di meno di 12 settimane) o provenienti da zone a rischio diffusione di patologie sanitarie, fermo restando l'applicabilità delle norme contro il maltrattamento (art. 727 c.p. e 544 *ter* c.p.) che, sussistendone gli elementi, potranno essere contestate in concorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La struttura del reato. Reato abituale o a concorso necessario?

Il reato è costruito prevedendo il dolo specifico del profitto ("al fine di procurare a sé o ad altri un profitto"). Quanto all'accertamento di tale dolo specifico, vi è da ritenere che, attesa la destinazione commerciale e il fine di lucro insito in attività del genere, il fine del profitto sia *in re ipsa*.

La condotta vietata è quella di introduzione degli animali da compagnia, privi dei sistemi per l'identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie e di passaporto individuale (ove richiesto) nel territorio nazionale. La condotta di introduzione è punita ai sensi dell'art. 4 L. 201/2010 solo se svolta "reiteratamente" oppure "tramite attività organizzate". L'introduzione episodica, salvo che costituisca altro reato, è punita solo a titolo amministrativo, ai sensi dell'art. 5 l. cit. (e cioè con il pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto[1]).

La struttura del reato denota la fisionomia tipica del reato abituale laddove prescrive che le attività di introduzione sono punite quando svolte reiteratamente[2], ma induce anche a ritenere che il reato possa essere descritto anche come "a concorso necessario" di più persone (oltre che di beni e servizi) laddove prevede, in alternativa alla reiterazione, la possibilità di contestare l'illecito penale quando l'introduzione degli animali si svolga "tramite attività organizzate"[3].
In realtà, quale che sia eventualmente l'inquadramento dogmatico del nuovo reato, non pare che neppure a livello teorico le due qualificazioni (reato abituale o reato a concorso necessario) siano incompatibili.
Anzi, l'effetto dell'alternativa che connota la condotta dell'introduzione è senz'altro quello di estendere la portabilità della contestazione di reato alle introduzioni nel territorio nazionale dei cuccioli provenienti dall'estero che siano privi di identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie.

Il trasporto, la cessione o il ricevimento a qualunque titolo degli animali con le caratteristiche sopra menzionate, e introdotti sul territorio in violazione di quanto detto, costituisce reato anche se (il trasporto o la cessione o il ricevimento) rappresentano un unico episodio e senza accertare un'attività organizzativa.

Confisca obbligatoria e pene accessorie.

Sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti travolgono in concreto il destino degli animali: è infatti prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che appartengano a persona estranea al reato[4].

---

[1] Anche in questo caso è prevista un'aggravante se l'età accertata è inferiore alle 12 settimane di vita o se gli animali provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
[2] È reato abituale, ad esempio, quello di *stalking* (art. 612 *bis* c.p.) che punisce chi compie condotte reiterate che hanno come contenuto quello della minaccia o molestia.
[3] È reato a concorso necessario l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) che punisce chi si associ al fine di compiere un delitto anche quando questo non si realizzi, neppure allo stadio del tentativo.
[4] Vi è espressa disposizione a riguardo nella legge, ma è da ritenere che alla medesima conclusione potesse giungersi facendo buon governo dell'art. 240 c.p. che disciplina la confisca in generale, considerato che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Confisca obbligatoria fa rima con (possibilità di disporre) sequestro preventivo, misura cautelare ante processo che può essere ordinata non solo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne commissione di altri (art. 321 c.p.p.), ma anche rispetto alle cose di cui potrà essere ordinata la confisca obbligatoria.
Prevedere la confisca obbligatoria, in definitiva, consente di mettere al sicuro gli animali oggetto di traffico anche se non vi fosse il *periculum*, vale a dire la necessità di sottrarli alla disponibilità degli indagati in condizione di utilizzarli per aggravare le conseguenze del reato o commetterne di nuovi avvalendosi degli stessi.

Oltre a tale effetto pratico (che tecnicamente costituisce misura di sicurezza patrimoniale), l'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, laddove sia anche formalmente esistente (si pensi ai negozianti e ai commercianti ambulanti), è sospesa da tre mesi a tre anni. In caso di recidiva, poi, viene disposta l'interdizione[5].

La tutela degli animali ante (e oltre) il reato di traffico di cuccioli.

Si sono registrate alcune pronunce per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge che hanno affermato la responsabilità penale ai sensi del codice penale, per maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.) o detenzione incompatibile (art. 727 c.p.). Si veda, in proposito, il decreto penale di condanna emesso dal GIP di Vigevano il 20.06.2011[6]. L'imputazione in capo al trasportatore riguardava un viaggio di 32 cuccioli di cane provenienti dall'Est Europa che si presentavano in precarie condizioni di salute. L'indagato veniva infatti condannato per il reato previsto dall'art. 544 *ter* co. 1 e 3 c.p. "perché, per crudeltà e senza necessità, sottoponeva n. 32 cuccioli di cane di varie razze di pochi giorni di vita a un comportamento e una fatica insopportabili consistite nel trasportarli in una autovettura stipati in soli quattro box e due trasportino, senza cibo né acqua e in condizioni igienico sanitarie precarie. Fatto aggravato in quanto cinque cuccioli, a seguito della condotta ivi descritta e delle condizioni in cui erano tenuti, decedevano"[7].

---

cose che costituiscono il prezzo del reato, ecc.", salvo ritenere che la confisca ai termini dell'art. 240 c.p. potesse essere solo facoltativa perché gli animali introdotti vanno considerati "il prodotto o il profitto" del reato. Ad ogni modo, la discussione è superata dalla chiara volontà legislativa e dal dato letterale della legge 201/2010.

[5] La legge non specifica, ma pare ragionevole ritenere che si tratti di recidiva specifica, qui utilizzata in modo atecnico, quale sinonimo di "reiterazione".

[6] L'indagine nasceva da una felice intuizione della Polizia Stradale che notava una Crysler Voyager che con una manovra repentina lasciava la strada principale per una strada sterrata che conduceva in aperta campagna. Insospettiti dal comportamento, gli operanti fermavano il veicolo e, durante il controllo, udivano provenire dal veicolo il latrare di numerosi cani. La modalità di trasporto è evidentemente apparsa inadeguata agli operanti, in quanto "non vi era la presenza di cibo o acqua a disposizione, con una scarsa superficie a loro disposizione senza il necessario smaltimento di feci e urine, con una lettiera di semplice carta da giornale tagliata a strisce". Inoltre, "il conducente non era in grado di mostrare la documentazione dei 32 animali, esibendo unicamente 4 passaporti canini ungheresi tra l'altro non associabili ad alcun animale effettivamente trasportato". Per questi motivi, la Polizia Stradale procedeva al sequestro dei passaporti "in quanto parzialmente compilati" e di cui esisteva "fondato dubbio di falsità" (sequestrati anche assegni bancari, oltre ai cani).

[7] L'aggravante speciale del co. 3 (morte quale conseguenza del maltrattamento) parifica la risposta sanzionatoria alla pena edittale prevista per l'uccisione di animale (art. 544 *bis* c.p.).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si segnala poi la pendenza di alcuni procedimenti che trovano radici in fenomeni analoghi, con risposte variegate.

Tra questi, quello presso il Tribunale di Pavia che vede imputata una donna, titolare di un allevamento che importava cani dall'Est: "imputata del reato p. e p. dall'art. 727 c.p. perché deteneva cuccioli di cane in quarantena all'interno di vasche di plastica nere prive di acqua, poste in un locale privo di adeguati aereazione, illuminazione e riscaldamento, così sottoponendoli a condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In Marzano, 30 novembre 2009".

Più gravi i fatti alla base del procedimento presso il Tribunale di Lodi per "violazione dell'art. 544 *ter* co. 1, 2, 3 c.p. per crudeltà e senza necessità maltrattavano 112 cuccioli di cane, cagionando lesioni agli animali sottoponendoli a trattamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, procurando ai predetti un danno alla salute, in conseguenza del quale derivava la morte di diversi esemplari; sottoponevano gli animali a trattamenti di vaccinazione antirabbica prima del dovuto, con conseguente danno alla salute degli stessi in quanto esposti a rischi di contagio per indebolimento del sistema immunitario dovuto ad una vaccinazione prematura, fatto da cui derivava la morte di n. 28 cuccioli, per malattie virali quali il cimurro e parvovirosi canina; stabulavano i cuccioli di cane in luoghi non conformi alle caratteristiche prescritte; per violazione dell'art. 515 c.p., nell'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di cani e gatti, consegnavano agli acquirenti cuccioli di cane che per origine, provenienza e qualità differivano da quella dichiarata e pattuita.

In particolare, celavano la provenienza ungherese degli animali, consegnando unitamente ai predetti, libretti sanitari italiani riportanti un'età ed una procedura vaccinale non veritiera, trattenendo presso la sede dell'impresa i passaporti originali rilasciati dalle autorità ungheresi; violazione degli artt. 477 e 485 c.p., contraffacevano i passaporti canini in tutto o in parte di essi, nello specifico: su quattro passaporti è stato indicato falsamente il numero di micro chip in quanto già attribuito ad altro passaporto Inoltre, gli accertamenti tecnici irripetibili esperiti su un campione di n. 22 cuccioli e la verifica di un campione di n. 20 passaporti, hanno accertato: la falsità delle età dichiarate nei passaporti canini, che per l'intero campione di esemplari si attesta tra i sette giorni e i novantadue giorni, età inferiore al limite minimo di mesi tre e giorni ventuno previsto dal Regolamento 998/2003/CE- decisione della Commissione 2005/91/CE- nota 27 ottobre 2004 prot. n. DGVA-III/4508/P-I-4-C-B/10 Ministero della Salute; la falsità delle attestazioni inerenti il protocollo vaccinale antirabbico seguito.

Nello specifico in 19 esemplari su 22 analizzati la profilassi seguita oltre a non essere conforme a quanto stabilito dalle case farmaceutiche del vaccino e all'età dei cuccioli, contrasta con i dati registrati nella banca dati ufficiale ungherese "Petvetdata" in quanto effettuata anteriormente alle date di apposizione del microchip che consente l'identificazione dell'animale".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E ancora, il caso per cui il Tribunale di Busto Arsizio ha citato a giudizio una donna per il reato previsto dagli artt. 81 cpv e 544 *ter* c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in qualità di titolare dell'impresa individuale "Omissis", per crudeltà e senza necessità, detenendo per la vendita n. 58 cani di razze diverse provenienti dalla Slovacchia (con passaporti e libretti sanitari mancanti dell'indicazione circa la data di nascita e la obbligatoria vaccinazione antirabbica o indicanti date di nascita antecedente di molto a quella reale) in condizioni insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (segnatamente, uno scantinato privo di aperture verso l'esterno sufficienti a garantire un'adeguata illuminazione naturale e con aero-illuminazione insufficiente, con impossibilità di esposizione alla luce solare necessaria per l'accrescimento osteo-articolare, stipati per diversi mesi in contenitori di dimensioni insufficienti di plastica con fondo e pareti piene che impedivano agli animali di vedere e socializzare con il mondo esterno se non continuando a saltare e ad abbaiare continuamente per attirare l'attenzione e, quindi, non adeguati all'allevamento della specie in quanto non permettevano condizioni adeguate di ventilazione, illuminazione e temperatura, in struttura priva di locali per lo stoccaggio delle deiezioni e dei mangimi, in assenza di idropulitrici ed infermeria e senza garantire cure veterinarie e prescrizione medica, in totale mancanza dei requisiti minimi previsti per i ricoveri presso strutture commerciali di cui agli artt. 16.20 e 21 della L.R. 5/2008 e, quindi, non rispettando le condizioni essenziali per il loro benessere psico-fisico), cagionava ai cuccioli lesioni quali sintomi riconducibili a patologie intestinali, oculo-congiuntivali e dermatologiche (diarrea profusa, scolo naso lacriminale, ampie aree prive di pelo ecc.), mentre a quelli ricoverati presso struttura veterinaria specializzata sono state diagnosticate dermatite forforacea da Cheytiella, sospetta micosi, parassitori intestinale, tosse con scopo nasale ed oculare muro purulento, nonché gravi difficoltà di deambulazione con ipotomia muscolare e atteggiamento plantigrado, lassità legamentosa. Con l'aggravante di cui all'art. 544 *ter* c. 3 c.p. poiché da tali fatti derivava la morte di 3 cuccioli; reato di cui all'art. 483 c.p. perché, attestava falsamente al pubblico ufficiale del Comune di Gorla Maggiore (VA) in un atto pubblico, ossia nella "Richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di strutture adibite al ricovero di animali d'affezione" (sottoscritta il 25.05.2009 e depositata in Comune il 27.05.2009) e nei relativi allegati tecnici e cartografici, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in particolare dichiarava falsamente che nei locali denominati "aree 1 e 3" era stata realizzata l'aerazione artificiale, sicché il Comune, a seguito di parare favorevole della ASL, rilasciava in data 05.08.2009 l'autorizzazione sanitaria prot. n. 8413.; del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 544 *ter* c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in qualità di titolare dell'impresa individuale "Omissis", per crudeltà e senza necessità, detenendo per la vendita in condizioni insopportabili per le loro caratteristiche etologiche ed in presenza, peraltro, di medicinali spezzettati a caso e contenuti in sacca non sterile: - n. 8 cani stabulati presso la struttura da più di 30 giorni (termine massimo consentito dall'autorizzazione sanitaria e connesso parere della ASL) provocando, di conseguenza, a due di questi ipotrofia muscolare dovuta alla lunga degenza in box incompatibili con le loro dimensioni ed età; - n. 5 cani con grave dermotopatia, marcata ipertrofia muscolare, deambulazione difficoltosa, forma polmonare ed enterica in assenza di cure mediche; - n. 22 cani detenuti non registrati nel registro di carico e scarico ce non risultava aggiornato e senza garantire cure mediche agli animali ammalati ricoverati in infermeria, locale peraltro con gravi carenze riscontrate quali ventola di aerazione non in funzione, cani con gravi patologie (quali problemi respiratori ed enterici e con lesioni a carico del 70% della cute con sintomatologia evidente riconducibile a patologie dermatologiche infettive e ecto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

parassitarie contagiose anche per l'uomo – ad esempio la rabbia –) detenuti insieme ad altri soggetti sani e pronti per essere commercializzati; - n. 20 cuccioli apparentemente più piccoli dell'età dichiarata e, quindi, ad alto rischio di contagio date le ridotte difese immunitarie; cagionava ai cuccioli le lesioni ivi descritte. Con l'aggravante di cui all'art. 544 *ter* c. 3 c.p. poiché da tali fatti derivava la morte di 2 cuccioli[8].

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 18 ottobre 2012

[8] La prima udienza è fissata per gennaio 2013. Nel frattempo l'azienda ha cambiato nome e vaga per le piazze e i mercati italiani reali e virtuali con un altro nome commerciale, il cui titolare è parente stretto di quella imputata.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)